

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO CONGIUNTAMENTE  
DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E DALL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**

Il presente regolamento (il "Regolamento") è diretto a disciplinare l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ("OCC" o "Organismo") costituito dalla Associazione Modello Torino (l'Associazione) istituita congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Torino ("ODA") e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ("ODCEC") in data 5 aprile 2017 ("l'Associazione"), rogito Notaio Biino Rep. n. 39622/ Fasc. n. 19646

L'Organismo è costituito ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 ("Legge n. 3/2012"). Il Regolamento è disciplinato dalle norme di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 ("D.M. 202/2014").

**Articolo 1 – OGGETTO**

Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito dall'Associazione in relazione alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, incluse la gestione e la liquidazione del patrimonio del debitore, di cui alla Legge n. 3/2012.

Il Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina ("Codice etico") vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

**Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI**

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dalla Legge n. 3/2012 ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del DM n. 202/2014.

**Articolo 3 – PRESIDENZA - SEDE – ORGANI DELL'OCC - DURATA**

L'OCC avrà quale Presidente, con mandati alternati, un componente del Consiglio dell'ODA ed un componente del Consiglio dell'ODCEC (il "Presidente").

L'OCC ha sede legale e operativa presso il Palazzo di Giustizia di Torino.

Per il suo funzionamento l'OCC si articola nei seguenti organi:

- Consiglio Direttivo;
- Referente;
- Segreteria Amministrativa;
- Tesoriere.

Il **Consiglio Direttivo** è composto dai Presidenti degli Ordini professionali pro-tempore e dal Presidente del Tribunale di Torino o un soggetto terzo dallo stesso designato, quali componenti di diritto, nonché da quattro membri, dei quali due nominati dal Consiglio dell'ODA e due nominati dal Consiglio dell'ODCEC, anche nel rispetto della rappresentanza di genere (i "Componenti").

Il Presidente dura in carica tre anni.

I Componenti eletti nominati durano in carica tre anni, sono rieleggibili una sola volta e possono essere revocati per gravi motivi. I componenti di diritto scadono con lo scadere del mandato od incarico.

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e la rappresentanza dell'Organismo e ne cura l'organizzazione fissando i requisiti di selezione, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi e dei liquidatori ("Gestore/i della Crisi", "Liquidatore/i").

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) individua, in accordo con ODA e ODCEC, nel rispetto degli *standard* minimi previsti dal D.M. n. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore della Crisi/Liquidatore presso l'OCC;
- b) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della Crisi/Liquidatori;
- c) vigila sulla tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- d) procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore della Crisi/Liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'art. 3 del Codice Etico;
- e) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della Crisi/Liquidatori aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento;
- f) designa il referente dell'Organismo ("Referente");
- g) propone e delibera eventuali modifiche del presente Regolamento fissando le linee guida per la nomina del Gestore della Crisi;
- h) fissa le modalità di versamento del compenso complessivo dovuto dal debitore/consumatore, determinandone i criteri.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dall'Associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti eventualmente adottati in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

Il **Referente** viene designato dal Consiglio Direttivo che lo sceglierà, per il periodo in cui la Presidenza dell'OCC è rivestita da un avvocato, tra gli iscritti all'ODCEC e, per il periodo in cui la Presidenza dell'OCC è rivestita da un iscritto all'ODCEC, tra gli iscritti all'ODA, purché la scelta cada sempre su un membro esterno al Consiglio Direttivo.

Il Referente dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e può essere revocato per gli stessi gravi motivi che giustificano la revoca dei Gestori della Crisi.

Il Referente svolge le seguenti funzioni:

- distribuisce equamente gli incarichi tra i Gestori della Crisi/Liquidatori tenuto conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare;

- nomina o sostituisce il Gestore della Crisi/Liquidatore;
- prima di conferire ciascun incarico, esamina, accerta e, in caso affermativo dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo.

Qualora il Referente si trovi in situazione di conflitto di interessi, le funzioni ad esso riservate verranno assolve collegialmente dal Consiglio Direttivo.

La **Segreteria Amministrativa** è composta da un Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo dell'OCC di concerto con il Consiglio dell'ODA e con il Consiglio dell'ODCEC (il "Segretario"), e potrà avvalersi di personale dipendente che verrà dai medesimi congiuntamente scelto (la "Segreteria").

In mancanza della nomina del Segretario, le relative funzioni saranno svolte dal Referente.

La Segreteria, sotto la direzione del Referente, tiene:

- a) il Registro/i Registri dei Procedimenti di Composizione della Crisi (il "Registro dei Procedimenti") con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/Liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) l'Elenco dei Gestori della Crisi/Liquidatori;
- c) l'Elenco dei professionisti partecipanti ai corsi di Formazione dei Gestori della Crisi/Liquidatori;

La Segreteria, sotto la direzione del Referente, verifica:

- 1) la sussistenza formale dei requisiti necessari per la nomina del Gestore della Crisi/Liquidatore;
- 2) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi;
- 3) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La Segreteria si occupa, inoltre:

- 4) di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della Crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 D.M. 202/2014, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore;
- 5) delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis Legge n. 3/2012;
- 6) di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Il **Tesoriere** viene individuato alternativamente nel tesoriere in carica presso il Consiglio dell'ODA per il periodo in cui la presidenza dell'OCC è rivestita da un iscritto all'ODCEC e nel tesoriere in carica presso il Consiglio dell'ODCEC per il periodo in cui la presidenza è rivestita da un avvocato (il "Tesoriere").

#### **Articolo 4 - GESTORE DELLA CRISI**

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC gli iscritti all'ODA e/o all'ODCEC che:

- a) siano in regola con i requisiti di formazione professionale continua;
- b) siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, comma 6 D.M. n. 202/2014 e, in particolare, che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, della durata non inferiore a quanto previsto per legge e/o dagli ordinamenti professionali;
- c) non abbiano subito una sanzione disciplinare.

Il Gestore della Crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC, rispettando in via generale criteri di ripartizione tra i due Ordini (ODA e ODCEC) e le linee guida fissate dal Consiglio Direttivo.

Il Gestore della Crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione.

In casi di particolare importanza e complessità il Gestore della Crisi può operare in forma collegiale con non più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC. In tale ipotesi all'interno del Collegio dovrà essere compreso almeno un iscritto all'ODA e un iscritto all'ODCEC.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, nonché della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

In procedure di particolare complessità, il Gestore della Crisi può nominare un ausiliario: nel caso in cui il Gestore della Crisi sia un avvocato, l'Ausiliario dovrà essere scelto tra gli iscritti all'ODCEC e, nel caso in cui il Gestore della Crisi sia un iscritto all'ODCEC, l'Ausiliario dovrà essere scelto tra gli avvocati iscritti all'ODA.

In procedure di particolare complessità tecnica il Gestore della Crisi può nominare un ausiliario con specifiche funzioni tecniche iscritto ad un Albo professionale individuato con criteri di competenza e rotazione ("Ausiliario").

Il Gestore della Crisi/Liquidatore e l'Ausiliario incaricati si impegnano a rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della Crisi incaricato (così come l'eventuale Ausiliario) deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma c.p.c. e comunque qualsiasi circostanza che possa apparire mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del Debitore/Consumatore negli

ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il Debitore/Consumatore.

Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore. Accettato il mandato, il Gestore della Crisi/Liquidatore non può rinunciare se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

#### **Articolo 5 – NORME DI PROCEDURA**

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC in formato cartaceo o on-line a mezzo pec. All'atto del deposito la Segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della Crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito Registro dei Procedimenti, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della Crisi;
- c) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della Crisi, i debitori/consumatori e l'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore della Crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 3 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec da inoltrarsi alla Segreteria dell'Organismo. Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) D.M. 202/2014 ed in conformità al presente Regolamento e la tramette alla Segreteria che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Qualora il Gestore della Crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche provvede alla nomina dello stesso ed è responsabile dell'attività svolta dallo stesso cui si applicano le disposizioni previste dal Regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c..

L'OCC pubblica sui siti internet dell'ODA e dell'ODCEC il numero degli incarichi conferiti dal Referente a ciascun Gestore della Crisi entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 6 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**

Il Presidente del Consiglio dell'ODA, e il Presidente del Consiglio dell'ODCEC, i Consiglieri, i Componenti del Consiglio Direttivo, il Referente non possono essere nominati – e se nominati decadono dall'incarico – come Gestori della Crisi e come Ausiliari incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori della Crisi e Ausiliari e, se nominati, decadono, coloro che:

- i. sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- ii. si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

#### **Articolo 7 – RISERVATEZZA**

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della Legge n. 3/2012 e ai sensi del D.M. n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della Crisi, gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio.

L'Organismo e i Gestori della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla Legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della L. 3/2012 e ai sensi del DM 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

#### **Articolo 8 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. D.M. 202/2014 e successive modifiche.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III *Determinazione dei Compensi* del D.M. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

L'Organismo può richiedere acconti sul compenso finale.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 80% in favore del gestore della crisi;
- 20% in favore dell'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, Legge n. 3/2012.

Sono comunque a carico del debitore le spese vive sostenute dall'Organismo e dal Gestore per la prestazione a loro affidata.

#### **Articolo 9 - ENTRATE E USCITE**

I proventi derivanti dall'attività dell'Organismo e dei Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono entrate dell'OCC.

I compensi debitamente fatturati dai Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono uscite dell'OCC.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Associazione, previ controllo ed approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'OCC. Le entrate dell'OCC sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dall'attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio: a) spese personale dedicato all'OCC ed eventuali incentivi, straordinari, indennità speciali; b) spese di cancelleria: modulistica e materiale necessario al funzionamento dell'OCC; c) spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'OCC; d) altri costi aggiuntivi non previamente definibili, derivanti dall'attività dell'OCC.

#### **Articolo 10 - CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO**

Il controllo sulla gestione contabile dell'OCC è affidato al Tesoriere.

L'OCC è tenuto comunque a depositare presso l'Associazione, semestralmente entro il 10 settembre (per il semestre gennaio giugno) e il 10 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (per il semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile finanziario della propria gestione. L'Associazione, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Tesoriere, all'eventuale approvazione.

\*\*\* \*\*

## **CODICE ETICO**

### **ART. 1 - REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI**

La qualità, la professionalità e la competenza dei Gestori della Crisi, l'iscrizione e la permanenza all'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'OCC.

I Gestori della Crisi iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. 202/2014.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento previsto dal suddetto art. 4, comma 5, lett. d), così come la mancata disponibilità a sottoporsi ad una eventuale valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Gestore della Crisi dell'incarico a lui affidato – quando reiterato per più di tre volte nell'arco del triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'OCC.

Il mantenimento dei requisiti fissati nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di tre organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC costituito dall'Associazione.

L'OCC può e deve verificare che i singoli Gestori della Crisi esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

### **ART. 2 - DOVERE DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ**

2.1. Il professionista incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora, per qualsivoglia motivo, ritenga di non poter assolvere all'incarico nel rispetto del dovere di imparzialità e/o neutralità. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.



2.2. I Gestori della Crisi dovranno attenersi alle disposizioni dei rispettivi codici deontologici e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

2.3. L'incarico di Gestore della Crisi non può essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'organismo e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso, e/o nei Consigli dell'ODA o del ODCEC, e/o negli enti costituiti a supporto dell'attività di questi (Fondazioni, ecc.).

2.4. Al Gestore della Crisi è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e l'OCC dell'incarico, di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
- c) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- d) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata, fatta salva la contrarietà alla legge;
- e) non esercitare alcuna pressione o influenza sulle parti e rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione;
- f) non percepire compensi direttamente dalle parti;
- g) rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Referente dell'OCC;

Gli incontri dovranno essere tenuti presso la sede dell'OCC.

### **ART. 3 - SANZIONI PER L'IPOTESI DI VIOLAZIONE DELLE NORME IMPOSTE DAL REGOLAMENTO**

3.1 Il Gestore della Crisi che non ottempera agli obblighi di cui al precedente art. 2 è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

3.2 L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del Gestore della Crisi comporta l'immediata sostituzione nella procedura e la nomina di altro professionista e la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi, nonché la segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e/o Consiglio di Disciplina di riferimento per eventuali provvedimenti disciplinari.

3.3. Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM n. 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, delle seguenti sanzioni: ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

3.4 La sanzione dell'ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

3.5 La sanzione della sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

3.6 La sanzione della cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

3.7 In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine e/o Consiglio di Disciplina per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

3.8 E' data facoltà al professionista, all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare di cui al presente articolo, di autosospendersi per anni uno e all'esito il procedimento si considererà estinto. Tale facoltà potrà essere utilizzata una sola volta.

3.9 Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri previsti dal D.M. 202/2014 .

3.10 Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 5 del D.M. 202/2014 dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.